



26141-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -

Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Rel. Consigliere -

DONAZIONE

Ud. 04/11/2020 - CC

R.G.N. 4355/2020

non 20/11/20
Rep. ~~CAV. PATRIZIO~~

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 4355-2020, per regolamento di competenza avverso l'ordinanza 24298/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/12/2019, proposto da:

MARIA ELISABETTA, elettivamente domiciliata in

che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

BARBARA;

- intimata -

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI

LA NEORENTE Sic RA MARIA ELISABETTA BARBERA
RISULTA AMMESSA A G.P. GIUSTA BARBERA
CORR 20/2/2020
ROMA

02/11/20

BATTISTA NARDECCHIA che conclude chiedendo "alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di accogliere il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Roma (causa r.g. 54012/2013), con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice".

PREMESSO CHE

Maria Elisabetta ricorre per cassazione avverso l'ordinanza 19 dicembre 2019, n. 24298, con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla convenuta Barbara ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Viterbo ai sensi degli artt. 22 c.p.c. e 456 c.c.

Barbara non ha proposto difese.

CONSIDERATO CHE

La ricorrente contesta la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Roma anzitutto sotto il profilo dell'avvenuta rinuncia all'eccezione da parte di Barbara la convenuta, dopo avere tempestivamente sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale, vi ha poi rinunciato con dichiarazione resa all'udienza del 25 giugno 2015, dichiarazione poi ribadita in sede di comparsa conclusionale.

Il motivo è fondato.

Per le cause ereditarie l'art. 22 c.p.c. prevede la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, luogo che l'art. 456 c.c. identifica nell'ultimo domicilio del defunto; si tratta di un foro esclusivo ma derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate dall'art. 28 c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. 2466/1976). Non trattandosi di competenza

territoriale inderogabile, una volta venuta meno, per espressa rinuncia, l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, il medesimo non aveva più il potere/dovere di individuare il giudice territorialmente competente.


Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma davanti al quale vanno rimesse le parti; spese al merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie l'istanza di regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^a sezione civile, il 4 novembre 2020.

Il Presidente
(Luigi Giovanni Lombardo)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 27 SET, 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Serena Cibariello